

REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE



2021

(conforme al Codice e relativi International Standards WADA 2021 – Versione 2.0 aprile 2020)

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del "21 dicembre 2020"

INDICE

INTRODUZIONE	3
ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL CONS	4
ARTICOLO 3 RICONOSCIMENTO E CONFORMITÀ ALLE NORME ANTI-DOPING DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE	6
ARTICOLO 4 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ATLETI	6
ARTICOLO 5 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL'ATLETA	6
ARTICOLO 6 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING	7
ARTICOLO 7 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI	7
ARTICOLO 8 APPLICAZIONE DELLE DECISIONI	8
ARTICOLO 9 COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO ANTIDOPING	8
ARTICOLO 10 VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING	8
ARTICOLO 11 NOTIFICHE	9
ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI	9

REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

INTRODUZIONE

Prefazione

Il presente regolamento antidoping viene adottato e applicato in conformità alle responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (d'ora in avanti CONS) ai sensi del *Codice* e in linea con il continuo impegno del CONS nello sradicare il doping nello sport a San Marino.

Come previsto dal *Codice*, il CONS è responsabile di assistere l'*Organizzazione Nazionale Antidoping* a San Marino (d'ora in avanti NADO San Marino) nell'avviare, attuare e far rispettare il *processo di controllo dell'antidoping* e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal *Codice* e dagli *International Standards*. Qualsiasi aspetto del *controllo antidoping* o dell'*educazione antidoping* può essere delegato dal CONS a una *Terza Parte Delegata*, tuttavia il CONS richiederà alla *Terza Parte Delegata* di far eseguire tali aspetti in conformità al *Codice*, agli *International Standards* e al presente Regolamento Antidoping. Il CONS rimarrà sempre pienamente responsabile di assicurare che tutti gli aspetti delegati siano eseguiti in conformità al *Codice*.

I termini utilizzati in questo Regolamento Antidoping che sono definiti termini dal *Codice*, sono in corsivo.

Fatto salvo quanto diversamente specificato, i riferimenti agli Articoli, riguardano gli Articoli del presente Regolamento antidoping.

Logica Fondamentale del *Codice* e del Regolamento Antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS)

I programmi antidoping si basano sul valore intrinseco dello sport. Questo valore intrinseco è spesso definito come "lo spirito dello sport": la ricerca etica dell'eccellenza umana attraverso la dedizione al perfezionamento dei talenti naturali di ogni *Atleta*.

I programmi antidoping cercano di proteggere la salute degli Atleti e di fornire l'opportunità agli *Atleti* di perseguire l'eccellenza umana senza l'*Uso di Sostanze Vietate* o *Metodi Proibiti*.

I programmi antidoping cercano di mantenere l'integrità dello sport in termini di rispetto delle regole, degli altri concorrenti, della partecipazione leale, della parità di condizioni e del valore dello sport pulito nel mondo.

Lo spirito dello sport è la celebrazione dell'anima, del corpo e della mente umani. È l'essenza dell'Olimpismo e si riflette nei valori che troviamo nello sport e tramite questo:

- Salute
- Etica, fair play e onestà
- I diritti degli *Atleti* come stabilito nel *Codice*
- Eccellenza nella prestazione
- Carattere ed *Educazione*
- Divertimento e gioia
- Lavoro di squadra
- Dedizione e impegno
- Rispetto di regole e leggi
- Rispetto di sé e degli altri *Partecipanti*
- Coraggio
- Unione e solidarietà

Lo spirito dello sport si esprime nel modo in cui partecipiamo in maniera pulita. Il doping è dunque fondamentalmente contrario allo spirito dello sport.

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento antidoping si applica a:

- (a) il CONS, inclusi i membri del Comitato Esecutivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i volontari dedicati, nonché le *Terze Parti Delegate* e i loro dipendenti, che sono coinvolti in qualsiasi maniera nel controllo antidoping;
- (b) gli *Atleti*, il *Personale di Supporto per Atleti* e ad altre *Persone* che ricadono sotto l'autorità del CONS; e
- (c) le Federazioni Nazionali di San Marino che ricadono sotto l'autorità del CONS, compresi i membri del Consiglio Direttivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i volontari dedicati, e le *Terze Parti Delegate* e i loro dipendenti, che sono coinvolti in qualsiasi maniera nel *Controllo Antidoping*.

ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL CONS

2.1 Il CONS è *Firmatario* del *Codice* e, come tale, è responsabile di assistere il NADO San Marino nella promozione, realizzazione ed applicazione del processo di Controllo del doping e di rispettare tutti gli obblighi previsti dal *Codice* e dagli *International Standards*.

2.2 Ai sensi del *Codice*, il CONS ha i seguenti ruoli e responsabilità:

- 2.2.1** Assicurarsi che le proprie politiche e norme antidoping siano conformi al *Codice* e agli *International Standards*.
- 2.2.2** Esigere, come condizione per l'affiliazione, che le politiche, le regole e i programmi delle rispettive Federazioni Nazionali e degli altri membri siano conformi al *Codice* e agli *International Standards* e intraprendere le azioni appropriate per far rispettare tale conformità.
- 2.2.3** Rispettare l'autonomia del NADO San Marino e non interferire con le decisioni operative e le attività di questa.
- 2.2.4** Esigere dalle Federazioni Nazionali di segnalare alla propria Organizzazione Nazionale Antidoping e alla Federazione internazionale qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una violazione del regolamento antidoping e di collaborare con le indagini condotte da qualsiasi *Organizzazione Antidoping*, che abbia l'autorità di condurre tali indagini.
- 2.2.5** Esigere, come condizione per la partecipazione ai Giochi Olimpici, che gli *Atleti* che non regolarmente tesserati ad una Federazione Nazionale, si rendano almeno disponibili per la raccolta dei *Campioni Biologici* e che forniscano informazioni circa la loro reperibilità come richiesto dallo *Standard Internazionale Testing and Investigations*, non appena l'*Atleta* viene inserito nella "long list" o nel successivo documento di iscrizione presentato in relazione ai Giochi olimpici.
- 2.2.6** Collaborare con la propria *Organizzazione Nazionale Antidoping*.
- 2.2.7** Esigere da ciascuna delle proprie Federazioni Nazionali di stabilire regole (o altri strumenti) che impongano a tutti gli *Atleti* che si preparano o partecipano a una *Competizione* o attività autorizzata o organizzata da una Federazione Nazionale o da una delle sue organizzazioni affiliate, e da tutto il *Personale di Supporto Atleta* associato a tali *Atleti*, di accettare, come condizione per tale partecipazione o coinvolgimento, di essere vincolati dalle *Norme*

Antidoping di Gestione dei Risultati dell'Organizzazione antidoping in conformità al *Codice*.

- 2.2.8** Nei limiti imposti dalla norma applicabile, come condizione di tale posizione o coinvolgimento, richiedere a tutti i membri del comitato esecutivo, dirigenti, ufficiali e a quei dipendenti (e a quelli di *Terzi Parti Delegati* nominati), che sono coinvolti in qualsiasi momento nel *Controllo Antidoping*, di accettare di essere vincolati dal presente Regolamento Antidoping, quali *Persone* in conformità al *Codice* per cattiva condotta diretta e intenzionale, o di essere vincolati da norme e regolamenti comparabili messi in atto dal CONS.
- 2.2.9** Nei limiti imposti dalla norma applicabile, non assumere consapevolmente una *Persona* in qualsiasi posizione che coinvolga il *Controllo Antidoping* (ad eccezione dei programmi autorizzati di *Educazione* o riabilitazione antidoping) che sia stato *Provvisoriamente sospeso* o stia scontando un periodo di *Squalifica* ai sensi del *Codice* o, se un Soggetto non fosse stato soggetto al *Codice*, che abbia tenuto direttamente e intenzionalmente una condotta nei sei (6) anni precedenti, che avrebbe costituito una violazione del Regolamento Antidoping, se le norme conformi al *Codice* fossero state applicabili a tale soggetto.
- 2.2.10** Trattenere in parte o interamente i finanziamenti, destinati all'*Atleta* o al *Personale di Supporto dell'Atleta* che abbia violato il Regolamento antidoping per tutto il periodo di *Squalifica*.
- 2.2.11** Trattenere in parte o interamente il finanziamento ai membri o alle Federazioni nazionali riconosciute che non sono conformi al *Codice* e/o agli *International Standard*.
- 2.2.12** Pianificare, implementare, valutare e promuovere l'*Educazione* antidoping in linea con i requisiti degli *International Standards for Education*, richiedendo anche alle Federazioni Nazionali di organizzare programmi di *Educazione* contro il doping in collaborazione con il NADO San Marino.
- 2.2.13** Perseguire con determinazione tutte le potenziali violazioni del Regolamento Antidoping all'interno della propria giurisdizione, comprese le indagini sul possibile coinvolgimento del *Personale di Supporto all'Atleta* o di altre *Persone* che possano essere stati coinvolti in un caso di doping.
- 2.2.14** Collaborare con le organizzazioni e Agenzie nazionali competenti e altre Organizzazioni Antidoping.
- 2.2.15** Applicare regole disciplinari al fine di impedire al *Personale di Supporto dell'Atleta* che utilizzi *Sostanze Vietate o Metodi Proibiti* senza una valida giustificazione, di fornire assistenza agli *Atleti* sotto all'autorità del CONS.
- 2.2.16** Rispettare l'indipendenza operativa dei laboratori come previsto dagli *International Standards for Laboratories*.
- 2.2.17** Adottare una politica o una norma rendendo effettivo l'articolo 2.11 del *Codice*.
- 2.2.18** Intraprendere le azioni appropriate per scoraggiare la non conformità al *Codice* e agli *International Standards* (a) da parte dei *Firmatari*, in conformità con l'Articolo 24.1 del *Codice* e l'*International Standard for Code Compliance* da parte dei *Firmatari* e (b) da qualsiasi altro organismo sportivo su cui abbia autorità, ai sensi dell'articolo 12 del *Codice*.

2.2.19 Riferire alla WADA sull'osservanza del *Codice* e degli *International Standards* da parte del CONS in conformità con l'articolo 24.1.2 del *Codice*.

2.3 Il CONS può raccogliere, archiviare, elaborare o divulgare informazioni personali relative ad Atleti e altre Persone ove necessario e opportuno per condurre la propria attività antidoping ai sensi del *Codice* e degli *International Standards* (incluso in particolare l'*International Standard for the Protection of Privacy* e le informazioni sui dati personali), del presente Regolamento Antidoping e in conformità con la legge vigente.

ARTICOLO 3 RICONOSCIMENTO E CONFORMITÀ ALLE NORME ANTI-DOPING DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Il CONS riconosce e rispetta le norme antidoping adottate dal NADO San Marino.

ARTICOLO 4 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ATLETI

4.1 Conoscere approfonditamente e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping applicabili, in particolare il *Codice*, gli *International Standards*, il presente Regolamento Antidoping e le politiche e le norme della propria Organizzazione Nazionale Antidoping, della Federazione Nazionale ed Internazionale di appartenenza.

4.2 Essere disponibile in qualsiasi momento per la raccolta dei *Campioni Biologici*.

4.3 Assumersi la responsabilità, nel contesto dell'antidoping, per ciò che viene ingerito e *utilizzato*.

4.4 Informare il personale medico sull'obbligo di non assumere *Sostanze Vietate o Metodi Proibiti* ed assumersi la responsabilità di assicurarsi che qualsiasi trattamento medico ricevuto non violi le politiche antidoping e le regole ad essi applicabili.

4.5 Informare la propria *Organizzazione Nazionale Antidoping* e la Federazione Internazionale di qualsiasi sentenza di condanna per la violazione delle norme antidoping emessa nei confronti di un non *Firmatario*, negli ultimi dieci (10) anni.

4.6 Collaborare con le *Organizzazioni Anti-doping* nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.

4.7 Rivelare l'identità del *Personale di Supporto dell'Atleta* su richiesta di qualsiasi *Organizzazione Antidoping* con autorità su di Loro.

4.8 Tutti gli *Atleti* che non sono tesserati ad una Federazione Nazionale - devono essere disponibili per la raccolta dei *Campioni biologici* condotto in base al *Codice* e fornire informazioni accurate e aggiornate in qualsiasi momento sulla loro reperibilità durante tutto l'anno che precede le Olimpiadi come condizione per la partecipazione ai Giochi Olimpici, in quanto membro della Squadra Olimpica di San Marino.

ARTICOLO 5 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL'ATLETA

5.1 Conoscere approfonditamente e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping, in particolare il *Codice*, gli *International Standards*, il presente Regolamento Antidoping e le politiche e le norme della propria *Organizzazione*

Nazionale Anti-doping, della Federazione Nazionale ed Internazionale di appartenenza, applicabili a loro o agli *Atleti* che supportano.

- 5.2** Collaborare con il programma dei *Controlli* sull'*Atleta*.
- 5.3** Usare la propria influenza sui valori e sul comportamento dell'*Atleta* per favorire atteggiamenti contro il doping.
- 5.4** Informare la propria *Organizzazione Nazionale Antidoping* e la propria Federazione internazionale di qualsiasi sentenza di condanna per la violazione delle norme antidoping emessa nei confronti di un non *Firmatario*, negli ultimi dieci (10) anni.
- 5.5** Collaborare con le *Organizzazioni Anti-doping* nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.
- 5.6** Non *utilizzare o possedere* alcuna *Sostanza Vietata o Metodo Proibito* senza una valida giustificazione.

ARTICOLO 6 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING

- 6.1** Conoscere approfonditamente e rispettare il *Codice*, gli *International Standards* e il presente Regolamento Antidoping.
- 6.2** Informare la propria *Organizzazione Nazionale Antidoping* e la propria Federazione internazionale di qualsiasi sentenza di condanna per la violazione delle norme antidoping emessa nei confronti di un non *Firmatario*, negli ultimi dieci (10) anni.
- 6.3** Collaborare con le *Organizzazioni Anti-doping* nelle indagini relative a violazioni del Regolamento Antidoping.
- 6.4** Non *utilizzare o possedere* alcuna *Sostanza Vietata o Metodo Proibito* senza valida giustificazione.

ARTICOLO 7 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

- 7.1** Rispettare le disposizioni del *Codice*, gli *International Standards* e il presente Regolamento Antidoping.
- 7.2** Riconoscere l'autorità del NADO San Marino in conformità con Articolo 5.2.1 del *Codice* e assistere, se del caso, all'attuazione da parte dell'Organizzazione Nazionale Antidoping del programma nazionale dei *Controlli* nel proprio sport.
- 7.3** Riconoscere e rispettare il Regolamento Antidoping adottato dal NADO San Marino.
- 7.4** Collaborare e assistere il NADO San Marino nell'adempimento degli obblighi previsti ai sensi del *Codice* e degli *International Standards*.
- 7.5** riferire al NADO San Marino qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una violazione del Regolamento Antidoping e collaborare nelle indagini condotte da qualsiasi *Organizzazione Anti-doping* con l'autorità di condurre le indagini.
- 7.6** Adottare ed implementare le politiche, le regole ed i programmi in conformità al *Codice* e agli *International Standards*.
- 7.7** Assistere e collaborare con la propria Federazione Internazionale nell'applicazione quotidiana dei programmi antidoping.

- 7.8** Esigere che tutti gli *Atleti* e a ciascun *Personale di Supporto dell'Atleta*, come condizione essenziale per la partecipazione ad una *competizione* o ad una attività autorizzata od organizzata dalla Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa aderenti in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, personale di squadra, ufficiale, personale medico o paramedico, di accettare e di essere vincolati al Regolamento Antidoping e all'autorità in materia di *Gestione dei Risultati dell'Organizzazione Anti-doping* conformemente al *Codice*.
- 7.9** *Impedire* che il *Personale di Supporto dell'Atleta* che utilizza *Sostanze Vietate o Metodi Proibiti* senza valida giustificazione, fornisca assistenza agli *Atleti* sotto l'autorità della Federazione Nazionale.
- 7.10** Esigere come condizione di appartenenza che le politiche, i regolamenti ed i programmi dei propri club o associati siano in linea con le disposizioni del *Codice* e degli *International Standards*.
- 7.11** Adottare i necessari provvedimenti per scoraggiare il mancato rispetto del *Codice*.
- 7.12** Riconoscere e rispettare i riscontri di una violazione al Regolamento Antidoping rilevati dalla Federazione internazionale competente, dal NADO San Marino o da qualsiasi altro *Firmatario* senza la necessità di un procedimento.
- 7.13** Esigere che gli *Atleti* che non sono tesserati ad una Federazione Nazionale, si rendano disponibili alla raccolta di *Campioni Biologici* e forniscano regolarmente informazioni accurate ed aggiornate circa la loro reperibilità, se richiesto, durante l'anno precedente allo svolgimento dei Giochi Olimpici quale condizione per la loro partecipazione, o in qualità di membro della Squadra Olimpica di San Marino.
- 7.14** Informare tempestivamente il CONS se un *Atleta*, il *Personale di Supporto dell'Atleta* o un'altra *Persona* sotto la sua autorità, ha commesso una violazione del Regolamento antidoping e/o se è stata imposta una sanzione nei loro confronti.
- 7.15** Promuovere l'Educazione antidoping in collaborazione con NADO San Marino.
- 7.16** Fornire assistenza e informazioni al CONS secondo le modalità per consentire al CONS la corretta implementazione del presente Regolamento Antidoping

ARTICOLO 8 APPLICAZIONE DELLE DECISIONI

Il CONS applicherà le decisioni delle *Organizzazioni Antidoping Firmatarie* e, se del caso, degli Organismi che non sono *Firmatari*, conformemente all'articolo 15 del *Codice*.

ARTICOLO 9 COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO ANTIDOPING

- 9.1** La commissione della violazione di una norma del Regolamento Antidoping deve essere perseguita in conformità agli articoli 7 e 8 del *Codice* e comporterà l'imposizione di *Conseguenze*, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 10 del *Codice*.
- 9.2** Qualsiasi *Persona* che sta scontando una *Sospensione Provvisoria* o un periodo di *Squalifica* sarà considerata non idonea per l'adesione o la selezione in qualsiasi *Squadra*, per ricevere finanziamenti dal CONS o per ricoprire qualsiasi carica nel CONS.

ARTICOLO 10 VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING

10.1 Nonostante l'articolo 9 di cui sopra, qualsiasi altra violazione del presente Regolamento Antidoping che non costituisca una violazione a una norma antidoping, comporterà l'avvio di procedure disciplinari previste dall'articolo 8 del *Codice* e dalle disposizioni pertinenti e applicabili dello *Standard International for Results Management* per la gestione dei risultati e, se applicabile, l'imposizione di misure disciplinari se commesse da:

- un *Atleta*, una *Persona di Supporto per l'Atleta*, un'altra *Persona* (inclusi i membri del comitato esecutivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i volontari dedicati del CONS, nonché le *Terze Parti Delegate* e i loro dipendenti coinvolti in qualsiasi aspetto nel controllo antidoping); o
- una Federazione Nazionale (compresi i membri del consiglio direttivo, dirigenti, ufficiali, dipendenti e volontari dedicati, nonché le *Terze Parti Delegate* e i loro dipendenti coinvolti in qualsiasi aspetto nel controllo antidoping).

10.2 Eventuali ricorsi avverso le decisioni imposte ai sensi del presente articolo saranno condotti secondo le procedure di ricorso pertinenti e applicabili dal CONS.

ARTICOLO 11 NOTIFICHE

Al momento dell'imposizione di una sanzione nei confronti di qualsiasi *Persona* ai sensi del presente Regolamento Antidoping, il CONS notificherà le specifiche della sanzione:

- al Comitato Olimpico Internazionale, ove applicabile;
- alla Federazione Internazionale competente;
- agli aventi diritto alla notifica ai sensi dell'articolo 14.1.2 del *Codice*;
- alla Federazione Nazionale competente;
- al NADO San Marino;
- alla WADA; e
- a qualsiasi altra *Persona* o organizzazione che il CONS ritiene debba essere informata al riguardo.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento Antidoping avranno lo stesso significato attribuito loro nel *Codice* e negli *International Standards*. Il *Codice* e gli *International Standards* saranno considerati parte integrante del presente Regolamento Antidoping; si applicheranno automaticamente e prevarranno in caso di controversia.

12.2 Il presente Regolamento Antidoping entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 e abroga il precedente Regolamento Antidoping entrato in vigore il 1° gennaio 2015.